

Codice A1813B

D.D. 1 giugno 2021, n. 1510

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Progetto "Realizzazione Sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia Soganaccia 4 e migliorie allo stadio per effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci e gli allenamenti" localizzato nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)**



**ATTO DD 1510/A1813B/2021**

**DEL 01/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione Progetto "Realizzazione Sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia Soganaccia 4 e migliorie allo stadio per effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci e gli allenamenti" localizzato nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana  
- Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

**VISTI:**

- la nota prot. n° 337 in data 05/02/2021 , pervenuta in data 08/02/2021 prot. in ingresso n° 6032/DA1813B, con cui la Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" ha trasmesso la istanza n° 305 in data 04/02/2021, presentata dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per ottenere l'autorizzazione del Progetto "Realizzazione Sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia "Soganaccia 4" e migliorie allo stadio per effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci e gli allenamenti" nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana;
- la Relazione tecnico-illustrativa a firma dell'Ing. Livio Martina, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 3947 ,e della Dott.sa Agr. Renata Curti, iscritta all'Ordine dei Dottori agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 450;
- la Relazione forestale e per la L.r. n° 45/1989, a firma dell'Ing. Livio Martina e della Dott.sa Agr. Renata Curti;
- gli altri elaborati progettuali, tavole grafiche e cartografiche allegate alla istanza;

**Considerato che:**

- con la nota prot. n° 337 in data 05/02/2021 l'Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" ha indetto secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame del progetto presentato dalla società Sestrierers s.p.a. denominato "Progetto di realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle

gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti” in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici localizzata nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana;

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visto il verbale in data 30/05/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. per autorizzare la realizzazione delle opere "Progetto di realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti" localizzate nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ;

Considerato che il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il progetto prevede:

- smantellamento della sciovia denominata "SISES" giunta al termine della vita tecnica utile ne dicembre 2020;
- realizzazione nuovo impianto a fune alta tramite il riutilizzo ed il riposizionamento delle strutture e degli organi meccanici della sciovia a fune alta MS 94 "Doganaccia 4" ubicata nel comune di Abetone Cutigliano (Pt) dalla quota 2.305 alla quota 2.531 m.s.l.m. . La nuova sciovia sarà ubicata nello stesso varco della precedente, ma avrà lunghezza e portata oraria inferiori;
- realizzazione di una garitta all'altezza della stazione motrice di valle;
- realizzazione del piano di imbarco, di un piano di sbarco intermedio alla quota di 2.418 m., e del piano di sbarco finale alla quota di 2.510 m. ;
- opere accessorie per l'adeguamento delle piste alle disposizioni dettate dalla Federazione Internazionale per l'approntamento delle aree e dei servizi di base di accoglienza degli atleti e del personale a supporto dell'organizzazione. In particolare è previsto:
- adeguamento della viabilità esistente tra quota 2.440 e quota 2.475 m.s.l.m., per una lunghezza complessiva di circa 300 m., e la realizzazione di due piazzole, di cui una in ampliamento della viabilità, su cui saranno collocate le strutture temporanee al servizio della partenza della gara di slalom gigante femminile (quota 2.440 circa);
- realizzazione di un novo tratto di pista di collegamento di circa 60 m., e la realizzazione di due piazzole di due piazzole, di cui una in ampliamento della viabilità, su cui saranno collocate le strutture temporanee al servizio della partenza della gara di slalom gigante maschile (quota 2.525 circa) .
- posa di sottoservizi sul sedime della pista;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra modesti, pari a 7.800 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, principalmente dovuti ai lavori necessari all'adeguamento delle piste, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 6.860 m<sup>2</sup> , di cui 1.400 m<sup>2</sup> appartenenti alle piste ed alla viabilità esistenti;
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti alternati a arbusteti e cespluglieti e non interferisce con superfici boscate;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione;

- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per realizzare il "Progetto di realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti" inerenti l'istanza n° 305/2021, localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 21997/DA1819B in data 10/05/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che:

- a causa delle condizioni climatiche avverse non è stato possibile effettuare un sopralluogo per la verifica diretta dello stato di fatto, e che le valutazioni si basano sulla conoscenza pregressa dell'area acquisita nel corso di sopralluoghi condotti nel corso di precedenti procedimenti e sulla documentazione progettuale presentata
- l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dal Dott. Ing. Federico Murro per la parte impiantistica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza n° 305/2021 presentata dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per realizzare il "Progetto di realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti" inerenti l'istanza n° 305/2021, localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 21997/DA1819B in data 10/05/2021,

allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt.50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- - il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per

l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";

- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per realizzare il "Progetto di realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti" inerenti l'istanza n° 305/2021, localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza n° 305/2021 e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 21997/DA1819B, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

3) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono state realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

4) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più

opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da questo previste.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it  
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione (\*)

*(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

All'Unione Montana Valli Olimpiche  
– Via Lattea  
Area Tecnica Lavori Pubblici e  
Centrale di Committenza

Al Settore A1813B  
Tecnico Regionale Area  
Metropolitana di Torino

*Riferimento nota Settore A1813B prot. n. 13219 del 16/03/2021. DQ Prat. n. 65372/C*

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004, D.M. 392/2003. Istanza di autorizzazione del progetto “Nuova Sciovia Sises. Riposizionamento Sciovia Soganaccia 4 sulla linea della Sciovia Sises”, localizzato nel Comune di Sestriere. Proponente: Sestrieres S.p.A. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto riguarda la sostituzione di un impianto scioviario attraverso il riposizionamento di un impianto di analoghe caratteristiche, collocato lungo la stessa linea (salvo l'eliminazione di una curva ed una limitazione dello sviluppo del tracciato dell'impianto nella parte superiore presso la vetta del M. Sises a quota 2600 m ca. s.l.m.).

In data 16/03/2021 l'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi in videoconferenza, nel corso della quale sono stati richiesti al proponente alcuni chiarimenti ed approfondimenti d'indagine; nello specifico, si è richiesto di delimitare l'effettiva estensione delle aree potenzialmente soggette a distacco di masse nevose, in particolare nel settore di versante a monte della stazione d'arrivo dell'impianto, attraverso la redazione di una carta delle valanghe di dettaglio dell'area in esame, mediante anche l'impiego di una carta clivometrica.

Inoltre, si è richiesto al professionista incaricato di verificare l'eventuale interessamento delle infrastrutture fisse e della linea di risalita della sciovia da parte di fenomeni valanghivi e, sulla base dell'analisi condotta, di produrre la dichiarazione di immunità dell'impianto dal pericolo di valanghe.

Infine, si è richiesta una specifica valutazione sul fatto che la realizzazione di scavi e riporti per una pista di servizio presso la stazione di monte dell'impianto non modifichi la predisposizione al distacco e allo scorrimento di masse nevose.

In data 15/04/2021 la stessa Unione Montana ha trasmesso con nota prot. n. 938 la documentazione integrativa richiesta nel corso della Conferenza dei Servizi.

Nella relazione nivologica integrativa prodotta, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, il professionista dichiara l'immunità da valanghe dell'impianto scioviario; per due settori di versante con pendenza potenzialmente critica (28°-30°) per il distacco di masse nevose, in un tratto di linea dell'impianto ed a monte della stazione d'arrivo, prescrive la costante battitura del manto nevoso con mezzi meccanici per garantirne la stabilità, come peraltro avvenuto in tutto il periodo di esercizio dell'impianto scioviario in sostituzione. La zona di cresta su cui sorge l'impianto risulta caratterizzata da scarso innevamento in quanto frequentemente esposta all'azione di erosione del manto nevoso da parte dei venti predominanti nord-occidentali.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica e geotecnica" allegata alla documentazione progettuale, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP) e degli allegati al PRGC di Sestriere la dorsale sulla quale si colloca l'impianto esistente non risulta essere interessata da fenomeni franosi; il versante occidentale della cresta del M. Sises è interessato da un fenomeno di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), la cui estensione tuttavia non riguarda la linea dell'impianto sciistico in oggetto

Si precisa che a causa delle condizioni d'innevamento del periodo non è stato possibile effettuare un sopralluogo per la verifica diretta dello stato di fatto; le valutazioni esposte si basano quindi sulla conoscenza pregressa dell'area, acquisita nel corso di sopralluoghi condotti nel corso di altri procedimenti, e sulla documentazione progettuale presentata.



In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione in sanatoria presentata, comprensiva della documentazione integrativa trasmessa in data 15/04/2021;
- viste le risultanze dello studio geologico e nivologico, contenute nella "Relazione geologica, geotecnica e nivologica" e nella "Relazione nivologica integrativa", a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento realizzato può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dal Dott. Ing. Federico Murro per la parte impiantistica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione di interventi di inerbimento per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo.

Si rammenta inoltre che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Sestriere: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica infine che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; il Direttore di pista, congiuntamente al Direttore d'esercizio dell'impianto scioviario Nuovo Sises, dovrà effettuare le necessarie valutazioni tecniche in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio di valanghe, anche in relazione all'eventuale impossibilità di battitura del manto nevoso sul tratto di pista da sci in dismissione a monte della stazione d'arrivo dell'impianto; la sospensione d'esercizio dell'impianto e della pista da sci ad esso asservita in condizioni di rischio dovrà avvenire secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Dott.ssa Paola Magosso*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*I Funzionari Referenti:*

*Dott. Marco Cordola*

*Tel. 011-4326659*

*e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*Dott. Andrea Berteà*

*Tel. 011-4325353*

*e-mail: [andrea.bertea@regione.piemonte.it](mailto:andrea.bertea@regione.piemonte.it)*